



Prot. n. 570.11/2018 CA/cs

Roma, 24 aprile 2018

Egr.

Sen. Vito Claudio Crimi
Presidente
Sen. Ugo Grassi
Relatore Atto n. 6 (già AG515/XVII)
Senn. Vicepresidenti
Senn. Segretari
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
SENATO DELLA REPUBBLICA

On. Nicola Molteni
Presidente
Onn. Vicepresidenti
Onn. Segretari
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
CAMERA DEI DEPUTATI

Loro sedi

Oggetto: Atto Governo n. 6 (già 515/XVII). Richiesta di modifiche allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati presentati nel corso dell'Audizione informale del 24 aprile 2018.

Egregi,

con riferimento allo schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2302/2015 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 febbraio, ed all'esame delle Commissioni Speciali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in rappresentanza dell'Associazione del settore ricettivo ASSOHOTEL Confesercenti, sottoponiamo le seguenti richieste di modifica al testo in oggetto così come esposti nel corso dell'audizione informale odierna con gli Uffici di Presidenza di codeste Commissioni:

- **all'art. 33** del D. Lgs del 23 maggio 2011 n. 79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, al **comma 1 lett. a) dopo il punto n. 4)** aggiungere, il seguente paragrafo:
 - ***“Sono da considerarsi parte integrante di un altro servizio turistico, ad esempio, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, i servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata, i transfer tra una struttura ricettiva e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o***



Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA

Tel. 06/47251 fax 06/4817211

e-mail: assoturismo@confesercenti.it <http://www.assoturismo.it>

l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere, palestra o spiaggia incluso per i clienti di una struttura ricettiva"

Motivazione:

L'elencazione, seppure non esaustiva, mutuata dal Considerando 17 della Direttiva ha lo scopo di esemplificare alcuni servizi facenti intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, e quindi come tali non sono da considerare come servizi distinti per la composizione di un pacchetto turistico.

- **all'art. 47** del D. Lgs. 23 maggio 2011, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, al **comma 2** dopo le parole **"senza ritardo su richiesta del viaggiatore"** sostituire l'attuale formulazione con la seguente:
 - ***"Tale garanzia non è richiesta nel caso in cui il viaggiatore effettui il pagamento al termine della fruizione del pacchetto turistico. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, l'organizzatore e il venditore forniscono una garanzia anche per il rimpatrio del viaggiatore nonché, se necessario, per il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio"***

Motivazione:

La garanzia di cui al comma 2 dell'art. 47 riguarda i pagamenti effettuati per l'acquisto di un pacchetto turistico. Nel caso di pagamento posticipato al termine della fruizione del pacchetto turistico risulta non necessaria in quanto il viaggiatore non è esposto al rischio di perdere quanto versato al professionista nel caso di insolvenza o fallimento di quest'ultimo.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 17 della Direttiva, nel caso in cui nel pacchetto non sia incluso il trasporto di passeggeri, non è richiesta la garanzia per il rimpatrio del viaggiatore.

Nell'attesa di cortese riscontro alla presente, ringraziamo e restiamo a disposizione per ogni ulteriore occasione di approfondimento.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

Claudio Albonetti

